



Studi Urbinati, A

Scienze giuridiche, politiche ed economiche

Journal homepage: <https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/index>
ISSN: 2464-9325; e-ISSN: 1825-1676



CITATION

Cassibba F. S., (2024). La dignità del detenuto: dalla crisi alla palingenesi di un “super-valore”. *Studi Urbinati, A – Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche*.
<https://doi.org/10.14276/1825-1676.4993>

DOI

10.14276/1825-1676.4993

RECEIVED

2025-04-15

ACCEPTED

2025-09-30

PUBLISHED

2025-10-20

PEER REVIEW HISTORY

double blind review

COPYRIGHT

2025 © The Authors



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

SBA
SETTORE
BIBLIOTECHE
DI ATENEIO

La dignità del detenuto: dalla crisi alla palingenesi di un “super-valore”

Fabio Salvatore Cassibba (Università di Parma)

fabiosalvatore.cassibba@unipr.it

ABSTRACT

The dignity of the inmate represents a “super-value” of the penitentiary system because it integrates a condition of effectiveness for the rights of the person deprived of personal freedom and, at the same time, is guaranteed by them. The essay, noting that the dignity of the detainee, while unbalanceable, suffers undue compressions at the hands of practice and penitentiary legislation itself, aspires to identify the lines of intervention with the aim to ensure the full protection of this “super-value”.

La dignità del detenuto rappresenta un “super-valore” dell’ordinamento penitenziario perché integra una condizione di effettività per i diritti della persona privata della libertà personale e, allo stesso tempo, è garantita da questi ultimi. Il contributo, muovendo dal rilievo che la dignità del detenuto, pur non bilanciabile, subisce indebite compressioni ad opera della prassi e della stessa normativa, ambisce a tracciare alcune linee di intervento tese ad assicurarne la piena tutela.

FABIO SALVATORE CASSIBBA

La dignità del detenuto: dalla crisi alla palingenesi di un “super-valore”

ABSTRACT

La dignità del detenuto rappresenta un “super-valore” dell’ordinamento penitenziario perché integra una condizione di effettività per i diritti della persona privata della libertà personale e, allo stesso tempo, è garantita da questi ultimi. Il contributo, muovendo dal rilievo che la dignità del detenuto, pur non bilanciabile, subisce indebite compressioni ad opera della prassi e della stessa normativa, ambisce a tracciare alcune linee di intervento tese ad assicurarne la piena tutela.

The dignity of the inmate represents a “super-value” of the penitentiary system because it integrates a condition of effectiveness for the rights of the person deprived of personal freedom and, at the same time, is guaranteed by them. The essay, noting that the dignity of the detainee, while unbalanceable, suffers undue compressions at the hands of practice and penitentiary legislation itself, aspires to identify the lines of intervention with the aim to ensure the full protection of this “super-value”.

PAROLE CHIAVE

Dignità della persona, diritti del detenuto, condizioni di detenzione, sovraffollamento penitenziario

KEY WORDS

Dignity of the person, inmate's rights, conditions of detention, prison overcrowding

FABIO SALVATORE CASSIBBA*

*LA DIGNITÀ DEL DETENUTO: DALLA CRISI ALLA
PALINGENESI DI UN “SUPER-VALORE”¹*

SOMMARIO: 1. La dignità del detenuto: mai bilanciabile ma ingiustificatamente compressa. 2. La crisi in tre parole. 3. La palingenesi in tre parole. 4. “Decarcerizzazione” e robuste risorse: improcrastinabili esigenze da soddisfare.

1. La dignità del detenuto: mai bilanciabile ma ingiustificatamente compressa

Nel romanzo «Cecità», il premio Nobel José Saramago – ammonendo circa i rischi della spersonalizzazione che mina la società – rammentava come la dignità di una persona non potesse esistere se non nella sua pienezza: perderne un pezzo, avrebbe implicato perderla nella sua interezza.

Dal mondo letterario a quello giuridico la conclusione non muta. La dignità integra un autentico “super-valore” in uno Stato democratico di diritto: «nasce piena in ogni individuo», «non si acquista per meriti», «non si perde per demeriti [e] non è bilanciabile», perché «sintesi di tutti i principi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati»². In chiave sovrana, poi, la dignità è a tal punto centrale da avere indotto la Corte di Strasburgo ad affermare che la sua effettiva tutela rappresenta il fine stesso del sistema di protezione dei diritti fondamentali allestito dalla Convenzione europea³.

* Università degli Studi di Parma

¹ Testo rivisto della relazione svolta al convegno «*In carcere. Criticità, riflessioni, proposte*», organizzato da *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche* e tenutosi presso l'Università degli Studi di Urbino il 27 e 28 novembre 2024. Il contributo è corredato da un apparato critico bibliografico minimo, alla luce dell'amplessissima letteratura sui temi affrontati e delle esigenze di spazio editoriale.

² G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, in AA.VV., *Diritti della persona e nuove sfide del processo penale*, Milano 2019, 31.

³ Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sen. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno unito, § 113.

Con particolare riguardo ai detenuti, la relativa condizione di «precarietà ... , derivante dalla mancanza di libertà, in ... ambient[i] per loro natura destinat[i] a separar[li] dalla società civile»⁴ e, dunque, la particolare vulnerabilità degli stessi⁵ comportano che la dignità della persona abbia una duplice veste: per un verso, è ineludibile condizione di godimento per le libertà residue di cui il detenuto non può essere privato⁶; per l'altro, è essa stessa «protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo ... che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale»⁷. Né sfugge a simili conclusioni l'applicazione di regimi detentivi particolarmente severi, come quello di cui all'art. 41-*bis* comma 2 ord. penit.: «[s]ebbene un regime carcerario speciale non sia di per sé contrario» all'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, «in base a tale disposizione lo Stato deve garantire che le persone siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della loro dignità»⁸.

Si spiega così perché i diritti dei detenuti non possono essere intesi come graziose «concessioni umanitarie»⁹ né la dignità può patire deroghe in nome di esigenze securitarie o efficientistiche: se così fosse, i diritti fondamentali subirebbero arbitrarie compressioni da parte dei poteri pubblici e rimarrebbero ineffettivi. Da qui, l'insorgenza di un duplice dovere positivo per lo Stato: far sì che il «trattamento penitenziario [sia] conforme a umanità e ... assicurar[i] il rispetto della dignità della persona» (art. 1 comma 1 primo periodo ord. penit.); approntare la necessaria tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti del detenuto¹⁰.

Eppure, la dignità del detenuto patisce un attacco su due fronti: compressa dalla prassi, lo è pure sul piano normativo.

⁴ Corte cost., sent. 11 febbraio 1999 n. 26.

⁵ Cfr., di recente e fra le molte, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 14 settembre 2023, Ainis c. Italia, § 54.

⁶ Cfr. Corte cost., sent. 26 gennaio 2024 n. 10.

⁷ Corte cost., sent. 11 febbraio 1999 n. 26.

⁸ Così, da ultimo ma nell'ambito di una giurisprudenza consolidata, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 aprile 2025, Morabito c. Italia, § 125. In dottrina, per tutti, A. DELLA BELLA, *Il 'carcere duro' tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali*, Milano 2016, 309 s.

⁹ G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona* cit., 32.

¹⁰ Cfr., ancora, Corte cost., sent. 11 febbraio 1999 n. 26.

Da un canto, il diritto penitenziario rappresenta forse il terreno dove è più evidente e sensibile lo scarto fra *law in the books* e *law in action*: dopo l'entrata in vigore dell'art. 35-*bis* ord. penit. si moltiplicano i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza che ordinano all'amministrazione di far cessare immediatamente situazioni lesive del diritto protetto dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, affinché la detenzione non si risolva nella violazione della dignità del detenuto e dei suoi diritti fondamentali¹¹. Anzi, il recente riconoscimento di (nuovi) diritti del detenuto, direttamente azionabili attraverso il reclamo d'urgenza, ha esteso la sfera dell'intervento giurisdizionale, come accaduto per il diritto all'affettività del detenuto a seguito della sent. cost. n. 10 del 2024¹².

Dall'altro, proprio il tema della “cura degli affetti” e dell'intimità del detenuto pone in luce uno dei molti paradossi che affliggono il diritto penitenziario: il *deficit* di tutela della dignità della persona deriva dall'inadeguatezza della stessa normativa, primaria e regolamentare, a soddisfare gli standard solennemente reclamati a livello costituzionale e sovranazionale. In nome della pretesa primazia di esigenze securitarie, si sono negati e si negano al detenuto spazi e contesti in cui egli può esprimere «piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale»¹³. Palese il contrasto con l'ineludibile esigenza che «le condizioni di detenzione non devono in alcun caso assoggettare la persona privata della libertà a sentimenti di paura, di angoscia e di inferiorità capaci di umiliare, avvilire e spezzare anche la sua resistenza fisica e morale»¹⁴.

¹¹ Cfr., fra le molte, emblematicamente, C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 7 luglio 2015, Cestaro c. Italia, § 207 ss., secondo cui i diritti fondamentali protetti dalla Convenzione europea «non devono restare teorici e illusori ma devono essere concreti ed effettivi». Sul necessario carattere della concretezza dei diritti fondamentali, cfr. L. FERRAJOLI, *Diritti fondamentali*, in E. VITALE (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2011, 5 ss.

¹² Cfr., ad esempio, Mag. Sorv. Reggio Emilia, ord. 7 febbraio 2025, e Mag. Sorv. Spoleto, ord. 29 gennaio 2025, in Sistema penale, ed. *on-line*, rispettivamente, del 19 marzo 2025 e dell'11 febbraio 2025.

¹³ Corte cost., sent. 12 ottobre 2018 n. 186, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* comma 2-*quater*, lett. *f* ord. penit., nella parte in cui faceva divieto al detenuto ristretto nel regime eccezionale di cuocere cibi nella propria camera di pernottamento.

¹⁴ C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 marzo 2025, Niort c. Italia, § 81.

2. La crisi in tre parole

La compromissione della dignità personale nell'attuale momento storico può ben essere espressa attraverso tre parole, dense di significato nel vissuto di chi sia privato della libertà personale.

Tempo. Che il tempo sia un concetto relativo e convenzionale, anche in una dimensione giuridica¹⁵, è pacifico. Calate nel mondo penitenziario, simili qualificazioni appaiono enfatizzate e persino distorte.

Negli istituti penitenziari il tempo è dilatato, spesso inutilmente: il detenuto è costretto a trascorrerlo in un «ozio forzoso» in camera di pernottamento in regime di «celle chiuse»¹⁶ oppure in attesa della risposta amministrativa o giurisdizionale a istanze o reclami (essendo i termini che regolano l'emissione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza meramente ordinatori) o in attesa della stessa relazione di sintesi, il cui ritardo procrastina ingiustificatamente l'avvio del trattamento risocializzante. Da qui, linfa velenosa ad alimentare nel detenuto sensazioni d'incertezza e di sofferenza psicologica¹⁷.

Il trascorrere del tempo nel mondo penitenziario è poi scandito – paradossalmente – sia da tempi “infiniti”, come accade per la condizione in cui versa l'ergastolano-ostativo¹⁸, sia da tempi oltremodo contingentati, talvolta racchiusi in pochi minuti. Si pensi alla durata dei colloqui, specie se telefonici, fra il detenuto e i prossimi congiunti, alle ore di permanenza all'aperto, o ancora alla previsione di termini processuali a tal punto stringenti da vanificare il diritto di accesso al giudice, come accaduto per il reclamo avverso il diniego di un permesso premio¹⁹.

¹⁵ Per ampie riflessioni fra il tempo e l'amministrazione della giustizia penale, anche con riguardo alla funzione risocializzante della pena, F. GIUNTA-D. MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino 2003, *passim*.

¹⁶ M. BORTOLATO-E. VIGNA, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Roma-Bari 2020, 53.

¹⁷ Non si dimentichi che una simile deleteria condizione d'incertezza affligge anche le molte decine di migliaia di condannati a pena detentiva breve che, «liberi-sospesi», attendono la fissazione dell'udienza davanti alla magistratura di sorveglianza in vista della concessione di una misura alternativa alla detenzione: cfr. F. FIORENTIN, *I “liberi sospesi” tra criticità presenti e prospettive di riforma*, in *Sistema penale*, ed. on-line del 4 novembre 2024.

¹⁸ V. *infra*, § 3.

¹⁹ C. cost., sent. 12 giugno 2020 n. 113, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter comma 7 ord. penit. «nella parte in cui prevede, mediante rinvio al preceden-

Infine, fattore di ulteriore afflizione è la “duplicazione” del tempo: quello “dentro” all’istituto e quello “fuori” dall’istituto, misurato da lancette che paiono muoversi a velocità diverse per il condannato e per i suoi familiari: le brevi ore in permesso premio o di necessità; le lunghe attese fra la concessione di un permesso premio e il successivo o fra un colloquio e un altro.

Lessico. Le parole sono importanti – ammoniva Nanni Moretti – perché pronunciare una certa parola non solo ne evoca il significato ma pure concorre a plasmare gli effetti concreti del relativo impiego, anche nella sfera giuridica e, in qualche modo, il sistematico uso d’un vocabolo finisce con legittimare quegli effetti, anche quando questi siano lesivi per la dignità della persona.

In carcere, il lessico prima fotografa, poi “etichetta” il detenuto, congelandolo alle sue attività, attraverso espressioni degradanti («porta-vitto», «scopino», «spesino», «stagnino», «lavorante»): la mansione prevale sulla persona. Al contempo, il lessico infantilizza il detenuto, persino quando formuli richieste all’amministrazione penitenziaria (la «domandina»), occultando il dovere di tempestiva e motivata risposta da parte di quest’ultima, trasfigurata in una potente e incomprensibile macchina burocratica. La vita del detenuto è così scandita da vincoli e adempimenti che ostacolano il necessario processo di responsabilizzazione, condizione di effettività del trattamento risocializzante (v., ad esempio, art. 13 ord. penit.). Oppure, ancora, ne fa prevalere la dimensione di persona assoggettata alla custodia dello Stato («cella», «piantone»), come se il regime penitenziario possa risolversi in strumenti volti ad assicurare solo l’ordine e la disciplina.

Il profondo radicamento di simili fenomeni, anche sul terreno culturale, emerge in superficie solo di recente. Con una reazione necessitata, è la stessa amministrazione penitenziaria a imporre nel 2017 l’adeguamento del linguaggio da impiegare negli istituti, dovendosi «intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l’uso sia verbale che scritto, della terminologia infantilizzante e diminutiva nonché le interloquzioni orali, soprattutto quel-

te art. 30-*bis*, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni». Sul tema, E. CRIPPA, *La giurisdizione “inaccessibile” in tema di permessi premio*, in *Giurisprudenza penale web*, ed. *on-line* del 13 giugno 2020.

le dirette al detenuto»²⁰. In seguito, le significative innovazioni apportate all'ordinamento penitenziario dai d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 123 e 124 esprimono ciò che è ovvio in uno Stato di diritto: i detenuti vanno chiamati per nome (art. 1 comma 6 ord. penit.); d'altro canto, il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dal detenuto non può più qualificarsi «mercede» ma dev'essere un'autentica «remunerazione», a sottolineare la funzione risocializzante del lavoro (art. 22 ord. penit.).

L'impiego di un lessico da cui traspare solo la dimensione securitaria si riflette anche sulla struttura e sulla progettazione degli edifici. È insistito il richiamo all'«edilizia» penitenziaria, ove il significato denotativo, neutro o tecnico, cede il passo a quello connotativo, di ordine retorico, con accezione negativa: l'edilizia soddisfa la funzione securitaria degli istituti, ove la persona e la sua dignità perdono di centralità, essendo corpi da contenere. Va, invece, privilegiato il riferimento all'«architettura» penitenziaria, capace di valorizzare il significato funzionale degli spazi detentivi, per assicurare la necessaria umanità della privazione della libertà personale e la finalizzazione costituzionale dell'espiazione della pena in chiave risocializzante.

Spazio. Non occorre evocare il *panopticon* ideato da Jeremy Bentham per evidenziare la stretta correlazione fra architettura e giustizia penale, ove i palazzi di giustizia e le carceri sono la rappresentazione plastica delle relative forme di amministrazione. La struttura degli edifici e degli spazi interni può proteggere la dignità del detenuto e concorrere ad assicurare l'individualizzazione del trattamento, come imposto dagli art. 5 («Caratteristiche degli edifici penitenziari») e 6 («Locali di soggiorno e di pernottamento») ord. penit.; ma può anche compromettere la tutela di simili valori. Non viene solo in gioco la disciplina – peraltro emblematica – delle condizioni di detenzione imposte dal regime eccezionale di cui all'art. 41-*bis* comma 2 ord. penit. Si pensi, infatti, alla strutturale inidoneità di edifici storici, già adibiti a luoghi di detenzione o ad altre funzioni, che ancora sono impiegati con quello scopo o sono stati trasformati a tal fine.

Resta prevalente la mancanza di ambienti funzionali ad assicurare la umanità della detenzione. A più di un anno dalla sent. cost. n. 10 del 2024, si è ancora in attesa che l'amministrazione penitenziaria renda effettivo il

²⁰ Cfr. Circolare D.A.P. n. 0112426 del 31 marzo 2017, rubricata «ridenominazioni corrette di talune figure professionali ed altro in ambito penitenziario» (il cui testo è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia).

diritto del detenuto di avere colloqui “intimi” in locali idonei, non sottoposti a controllo visivo.

Ma l'assenza di spazio emerge a tutto tondo in rapporto al sovraffollamento: la (mancata) tutela della dignità del detenuto è anche una questione di metri quadrati nelle camere di pernottamento. È nota la “sentenza Torreggiani”, con cui la Corte europea – con una pronuncia “pilota” – condannava il nostro Paese proprio per la violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, a causa del ravvisato, strutturale problema del sovraffollamento degli istituti²¹. A distanza di poco più di dieci anni, il tasso di sovraffollamento – dopo un'iniziale diminuzione grazie agli interventi legislativi posti in essere all'indomani della condanna – risulta nuovamente in sensibile crescita²².

Del resto, quanto sia drammatico il fenomeno è reso evidente non solo dai dati circa la popolazione detenuta ma anche – ed ecco un altro dei paradossi del diritto penitenziario – dallo standard minimo individuato dalla Corte europea per non ravvisare la violazione dell'art. 3 Cedu. Persino la disponibilità di uno spazio inferiore ai tre metri quadrati per detenuto non genera automaticamente la lesione del parametro convenzionale, determinando solo una «forte presunzione» di violazione; peraltro, quest'ultima neppure sussiste se l'amministrazione penitenziaria adotta in favore del detenuto misure compensative, capaci di controbilanciare la sofferenza patita a causa del sovraffollamento, come ad esempio «la durata e l'ampiezza della restrizione, il grado di libertà di movimento e l'offerta di attività fuori cella, e il carattere generalmente dignitoso delle condizioni di

²¹ Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, spec. § 70 ss.

²² Il «numero elevato ed in costante crescita della popolazione detenuta, che al 31 dicembre 2024 contava 61.861 presenze – a fronte di una capienza regolamentare di 51.312 posti, che, sottratti i 4.475 posti inagibili e quindi inutilizzabili, arriva a 46.837 posti – produce un sovraffollamento insostenibile con 15.024 detenuti in più delle possibilità ricettive degli istituti. Dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 i detenuti presenti nei 189 istituti penitenziari sono passati da 56.196 a 61.861, con un aumento in due anni di 5.665 unità, mentre la capienza regolamentare è rimasta la medesima passando da 51.328 a 51.312. L'attuale sovraffollamento, pari al 132 per cento nazionale (in 100 posti, 132 detenuti), determina una sostanziale condizione di illegalità diffusa alla quale è fatto obbligo da parte dello Stato porre rimedio» (Camera dei Deputati, testo allegato all'ordine del giorno n. 451-452 del 20 marzo 2025, consultabile sul sito internet istituzionale della Camera dei Deputati).

detenzione nell'istituto»²³. Proprio in forza degli orientamenti espressi dalla Corte europea, è stato poi necessario l'intervento delle sezioni unite per ribadire che nella «valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento ... detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello»²⁴.

Infine, il sovraffollamento genera ulteriori risvolti negativi. Parafrasando Bertold Brecht, la soverchiante logica securitaria ha “bisogno di spazio”: fagocita spazi e ambienti già dedicati alle necessarie attività culturali e ricreative, evidentemente (ma erroneamente) ritenute rinunciabili, per allestire al loro posto camere di pernottamento.

3. La palingenesi in tre parole

La dignità del detenuto ha dunque bisogno di una palingenesi, a sua volta nitidamente espressa da tre parole.

Sicurezza. La scelta lessicale può sembrare straniante: è proprio la soverchiante dimensione securitaria del diritto penitenziario a compromettere la dignità del detenuto e a ostacolare l'individualizzazione del trattamento risocializzante.

La conclusione muta se si impiega il vocabolo nella diversa – e impegnativa – accezione accolta dall'art. 5 Conv. eur. dir. uomo e dall'art. 9 Carta dir. fond. Unione Europea, ove la sicurezza si accompagna al diritto

²³ Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 20 ottobre 2016, Muršič c. Crozia, § 129 e 135. Sul tema, con ampi riferimenti, A. COLELLA, *Art. 3 – Proibizione della tortura*, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino 2022, 108 ss.

²⁴ Cfr. Cass., sez. un., 24 settembre 2020, Commisso, in Sistema penale, ed. *on-line* del 23 marzo 2021, 24 (datt.), che peraltro non si discosta dallo standard minimo di tutela elaborato dalla Corte europea, posto che «i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione» (*ivi*, 28, datt.).

alla libertà personale, rafforzandone il contenuto²⁵. In breve, sul piano sovranazionale la «sicurezza» *protegge* i consociati perché scongiura il rischio che la persona subisca privazioni arbitrarie della propria libertà, in quanto prive di base legale o non necessarie in una società democratica²⁶.

Così inteso, il diritto in parola, nell'ambito penitenziario, assicura che il condannato detenuto venga immediatamente posto in libertà non appena cessino i presupposti che avevano giustificato la privazione della libertà personale. Si pensi, ad esempio, alla necessità che il riconoscimento della liberazione anticipata avvenga secondo scadenze idonee ad evitare che il condannato possa subire un'illegittima protrazione della privazione della libertà eccedente la pena residua così come rimodulata dal magistrato di sorveglianza; oppure ancora, quanto al versante interno agli istituti penitenziari, alla tempestiva "declassificazione" del detenuto onde sottrarlo ai circuiti di alta sicurezza non appena emerga l'insussistenza dei presupposti che avevano giustificato l'applicazione di quel regime.

D'altra parte, coerentemente con quanto previsto in generale dall'art. 59 Reg. penit. europee e dalla Raccomandazione [R (2006)2 – rev.] del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, la vigilanza sui reclusi dev'essere attuata in applicazione del principio di proporzionalità, nella misura minima possibile per assicurare la sicurezza penitenziaria. Così, sul versante interno, il trattamento penitenziario ordinario – operante per i detenuti in regime di media sicurezza a cui si applica l'art. 32 reg. penit. e che rappresentano la «parte quantitativamente più consistente della popolazione detenuta»²⁷ – dev'essere attuato attraverso forme di «sorveglianza dinamica», secondo un «sistema di controlli» che non ostacoli le attività del detenuto, «fondato sulla semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei

²⁵ Cfr., fra le molte, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 15 dicembre 2022, Savalanli e altri c. Azerbaïjan, § 86; C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 30 novembre 2010, Hajduová c. Slovacchia, § 52.

²⁶ Cfr., per tutti, anche per ulteriori riferimenti, F. ZACCHE', *Art. 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., 137.

²⁷ *Studio del Garante nazionale sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza*, del 29 settembre 2023, 3, consultabile sul sito internet istituzionale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

livelli di competenza, la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali»²⁸.

Responsabilizzazione. È, poi, fuori discussione l'esistenza di un intimo nesso fra la sorveglianza dinamica e la responsabilizzazione del detenuto²⁹, cui espressamente ambisce l'ordinamento penitenziario in quanto condizione necessaria per la sua effettiva risocializzazione.

Tuttavia, più in generale, la responsabilizzazione del condannato – intesa come spontanea adesione al regime penitenziario e interiorizzazione delle relative regole – implica che il condannato non ravvisi nelle condizioni di detenzione una causa di sofferenza fine a se stessa. Anzi, lo Stato ha il dovere positivo di «conforma[re il trattamento penitenziario] a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione» (art. 1 comma 1 secondo periodo ord. penit.).

L'adempimento di un simile dovere positivo implica che anche l'«impianto disciplinare» sia capace di «concorrere all'opera di trattamento del detenuto», stimolandone la «consapevolezza e [la] capacità di autocontrollo»³⁰. La condizione è che la sanzione disciplinare non sia irrogata a discapito del trattamento risocializzante; ma è lo stesso esercizio del potere disciplinare a dover essere ricostruito in modo tale da scongiurare il rischio che l'interessato percepisca come arbitraria e incontrollata la sanzione. Da un lato, occorre una più robusta attuazione del principio di legalità che esige la tassativa predeterminazione normativa, non solo delle sanzioni disciplinari (art. 39 comma 1 ord. penit.), ma anche delle condotte capaci di integrare un'infrazione, talvolta solo debolmente descritte dall'art. 77 reg. esec. penit.; dall'altro, è necessario colmare il *deficit* di garanzie che connota negativamente il procedimento disciplinare (art. 39 commi 2 e 3 ord. penit.) per allestire un «giusto procedimento disciplinare», che assicu-

²⁸ Circolare D.A.P., 13 luglio 2013, «Linee guida sulla "sorveglianza dinamica", p. 2, consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia. V. anche, da ultimo, Circolare D.A.P. n. 3693/6143 del 18 luglio 2022, «Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario», consultabile sul medesimo sito.

²⁹ Cfr., per tutti, F. GIANFILIPPI, *Le nuove coordinate concettuali del trattamento penitenziario*, in P. BRONZO, F. SIRACUSANO, D. VICOLI (a cura di), *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario". Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018*, Torino 2019, 31 ss.

³⁰ L. LUPÁRIA, *Organizzazione penitenziaria, ordine e sicurezza*, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Torino 2023, 141.

ri un effettivo contraddittorio fra l'interessato e l'amministrazione penitenziaria e l'imparzialità e terzietà dell'organo investito della decisione.

Speranza. L'universalità del trattamento penitenziario (art. 1 comma 2 secondo periodo e 3 ord. penit.) implica la necessità di assicurare che pure il condannato all'ergastolo "ostativo" possa beneficiare di un adeguato ed effettivo programma trattamentale, indipendentemente dal regime detentivo o dal circuito penitenziario in cui è inserito, incentivandolo a intraprendere un processo di rivisitazione critica in ordine «al fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione» (art. 13 comma 3 ord. penit.). Qui gioca un ruolo decisivo il "diritto alla speranza", elaborato dalla giurisprudenza di Strasburgo, quasi a esorcizzare per gli ergastolani il peso opprimente del monito di pietra contenuto nel canto III dell'*Inferno* dantesco.

Dal momento che l'essenza della Convenzione europea consiste nella tutela della dignità della persona³¹, la Corte europea riconosce come l'impossibilità normativa del condannato all'ergastolo di vedere riconsiderata da un giudice la propria condizione dopo venticinque anni di reclusione ininterrotta, per verificare se sussistano le condizioni per riguadagnare la libertà, si traduca in una detenzione contraria al divieto di cui all'art. 3 Conv. eur. dir. uomo³². In sostanza, a ledere la dignità del condannato non è, in sé, la pena detentiva perpetua bensì l'impossibilità *de iure* e *de facto* della sua riducibilità, attraverso la concessione della liberazione condizionale, in violazione della progressione del trattamento risocializzante cui è ispirato l'ordinamento penitenziario³³. D'altra parte, è noto come la Corte costituzionale ambisca a modellare l'espiazione di lunghe pene detentive o dell'ergastolo secondo canoni coerenti la finalità risocializzante, proprio allo scopo di propiziare l'adesione del condannato al trattamento. Così, l'art. 27 comma 3 Cost. esclude la compatibilità costituzionale di presunzioni assolute di pericolosità del condannato idonee a rendere automaticamente inammissibile la richiesta di concessione

³¹ V. *supra*, § 1.

³² Cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sen. 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno unito, spec. § 113-122.

³³ Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia (n. 2), § 92 ss. Sul tema, per tutti, anche per ulteriori riferimenti, A. COLELLA, *Art. 3 – Proibizione della tortura cit.*, 108 ss.

di benefici penitenziari, come i permessi premio, o della liberazione condizionale, senza che al magistrato di sorveglianza sia concesso alcuna verifica individualizzante in proposito³⁴.

4. “Decarcerizzazione” e robuste risorse: improcrastinabili esigenze da soddisfare

A fronte della «deprimente involuzione politico-culturale» che caratterizza il dibattito pubblico circa la questione penitenziaria «si registra la contropinta esercitata dalla Consulta, “coadiuvata” in ciò dalla migliore parte della magistratura di sorveglianza e dalla giurisprudenza di legittimità»³⁵. Tuttavia, l'intervento pretorio, pur necessario, risulta tardivo perché impone all'amministrazione di porre rimedio all'avvenuta lesione della dignità del detenuto. Necessario, allora, agire in via preventiva.

Anzitutto, proseguendo nella direzione già tracciata dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani e, da ultimo, dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, va sensibilmente ridotto l'impatto del “primo ingresso” in istituto, a titolo custodiale o in vista dell'espiazione della pena. L'applicazione della custodia cautelare in carcere va ricondotta alla stretta necessità³⁶ e vanno ampliate la sfera operativa della pena pecuniaria e delle sanzioni sostitutive sin dalla fase della cognizione e quella delle misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva³⁷. In breve, il sistema sanzionatorio penale va «orienta[to] verso il superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato, per radicare, invece, l'idea diversa e costituzionalmente orientata che la “certezza della pena” non è la “certezza

³⁴ Cfr. Corte cost., sent. 27 ottobre 2019 n. 253, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* comma 1 ord. penit. nel testo allora vigente; Corte cost., sent. 11 luglio 2018, n. 149, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 4 ord. penit.

³⁵ G. GIOSTRA, *Carcere. Rimettersi in cammino verso la Costituzione*, in *Sistema penale*, ed. *on-line* del 28 novembre 2018.

³⁶ Sul tema, per tutti, F. ZACCHÈ, *Criterio di necessità e misure cautelari personali*, Milano 2018, spec. 105 ss.

³⁷ Cfr. E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive*, in *Sistema penale*, ed. *on-line* del 30 agosto 2022.

del carcere”»³⁸. Contemporaneamente, le misure di decarcerizzazione “in ingresso” vanno accompagnate da misure legislative clemenziali che riducano il tasso di sovraffollamento in costante crescita³⁹.

Peraltro, in assenza di adeguati investimenti ogni velleità riformistica resta sulla carta. Non sospinte da robuste iniezioni di personale e di risorse, le decisioni della magistratura di sorveglianza, a causa dell’affollamento dei ruoli, giungerebbero comunque tardivamente, compromettendo l’individualizzazione del trattamento e la funzione risocializzante della pena; né gli uffici per l’esecuzione penale esterna o le strutture giuridico-pedagogiche all’interno degli istituti sarebbero in grado di adempiere agli essenziali compiti propri del servizio sociale.

Parafrasando Fabrizio De André, a fronte delle numerose «notizie» e «ingiustizie» che si addensano nell’universo carcerario, lo «Stato [si] costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità». Ma rassegnazione e inerzia non mostrano alcun volto dignitoso quando a sopportarne il peso sono le persone private della libertà, in prima battuta, e la collettività, poi, colpite dai nefasti effetti di un’espiazione penale senza risocializzazione.

S’impongono scelte coraggiose perché impopolari nell’attuale contesto storico. Una conclusione è però sicura. A fronte della palese inidoneità del populismo penale ad scongiurare i costi sociali della mancata risocializzazione, occorre agire in chiave preventiva e risocializzante sul versante penitenziario, rendendo effettivi i diritti fondamentali del detenuto. Ed è evidente come simili azioni non possano essere ulteriormente e fittiziamente intraprese a colpi di clausole d’invarianza finanziaria.

³⁸ *Relazione al Parlamento della Ministra della Giustizia Marta Cartabia*, 19 gennaio 2022, consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, 18 (datt.).

³⁹ V. *supra*, nota 21.